



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 11 aprile 2016 n.46

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 79 della Legge 22 dicembre 2010 n.194;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 9 adottata nella seduta del 15 marzo 2016;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI SERVIZI ELETTRONICI DI RECAPITO CERTIFICATO QUALIFICATI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *(Finalità e ambito di applicazione)*

1. Il presente decreto delegato disciplina l'utilizzo di servizi elettronici di recapito certificato qualificati, così come definiti a mente dell'articolo 2, comma 2, in attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 79 della Legge 22 dicembre 2010 n. 194.

Art. 2 *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto delegato i seguenti termini ed espressioni assumono i sotto indicati significati:

- a) per "Amministrazione", "Settore Pubblico Allargato", "Pubblica Amministrazione" e "Enti": quanto rispettivamente definito dalle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 comma 1, della Legge 5 dicembre 2011 n. 188;

- b) per “documento o atto amministrativo” e per “documento o atto pubblico”: quanto rispettivamente definito dai commi 2 e 3 dell’articolo 2 della Legge 5 ottobre 2011 n. 159. Rientrano, pertanto, nella definizione di “documento o atto amministrativo” le istanze nonché gli atti e documenti di cui rispettivamente agli articoli 10 e 15, comma 1, lettera c) della Legge 5 ottobre 2011 n. 160;
 - c) per “documento informatico”: quanto definito dall’articolo 1, comma 1, lettera b) della Legge 20 luglio 2005 n. 115. Il documento informatico firmato elettronicamente ai sensi della Legge n. 115/2005 e trasmesso mediante un servizio elettronico di recapito certificato qualificato è valido e rilevante a tutti gli effetti di legge; la medesima validità e rilevanza a tutti gli effetti di legge è riconosciuta, esclusivamente nel procedimento amministrativo in cui è acquisito, al documento informatico sprovvisto di firma elettronica ma trasmesso, mediante un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, all’Amministrazione che abbia provveduto ad autenticarlo ai sensi dell’articolo 20, comma 2, lettera b) della Legge 5 ottobre 2011 n. 159. Al di fuori dei casi sopra indicati, il documento informatico sprovvisto di firma elettronica ha l’efficacia probatoria della riproduzione meccanica;
 - d) per “messaggio elettronico”: un documento informatico sprovvisto di firma elettronica ed avente perciò, fatto salvo quanto previsto dalla precedente lettera c), l’efficacia probatoria della riproduzione meccanica;
 - e) per “corrispondente”:
 - 1) il soggetto privato che si sia identificato ai sensi dell’articolo 5, comma 1 ai fini della trasmissione e/o ricezione di documenti o atti amministrativi, mediante un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con gli effetti giuridici di cui all’articolo 6;
 - 2) gli organi e le Autorità dell’Amministrazione, le Unità Organizzative ed i Dipartimenti della Pubblica Amministrazione, le articolazioni organizzative degli Enti che si siano identificati ai sensi dell’articolo 5, comma 2 ai fini della trasmissione e ricezione di documenti o atti amministrativi, mediante un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con gli effetti giuridici di cui all’articolo 6.
2. Ai fini del presente decreto delegato si intendono, altresì, integralmente recepite le definizioni di cui al Regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

Art. 3

(Ambito e modalità di applicazione)

1. L’utilizzo di servizi elettronici di recapito certificato qualificati per la trasmissione di documenti e atti amministrativi informatici in relazione alla quale l’Amministrazione debba acquisire la certezza dell’invio e della consegna al destinatario, avviene fra i seguenti soggetti, secondo i termini sotto specificati:
- a) fra Pubblica Amministrazione ed Enti: obbligatoriamente;
 - b) fra Amministrazione e persone pubbliche o private che erogano un pubblico servizio: secondo modalità e termini definiti con appositi protocolli operativi, da redigersi previa acquisizione del parere vincolante della Commissione Tecnica per l’Innovazione Tecnologica;
 - c) fra Amministrazione e soggetti privati:
 - 1) obbligatoriamente, fra Amministrazione e soggetti operatori economici;
 - 2) volontariamente, fra Amministrazione e soggetti non operatori economici;
 - d) fra persone pubbliche o private che erogano un pubblico servizio e soggetti privati: secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti o norme interne, da redigersi previa acquisizione del parere vincolante della Commissione Tecnica per l’Innovazione Tecnologica.

CAPO II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TRASMISSIONE DI MESSAGGI ELETTRONICI
MEDIANTE SERVIZI ELETTRONICI DI RECAPITO CERTIFICATO QUALIFICATI

Art. 4

(Requisiti relativi ai servizi elettronici di recapito certificato qualificati)

1. I servizi elettronici di recapito certificato qualificati utilizzabili ai fini del presente decreto delegato sono individuati dalla Commissione Tecnica per l'Innovazione Tecnologica mediante propria deliberazione.
2. I servizi elettronici di recapito certificato qualificati soddisfano i seguenti requisiti cumulativi:
 - a) sono forniti da uno o più prestatori di servizi fiduciari qualificati;
 - b) l'autenticità delle ricevute di invio e di consegna dei dati è garantita da una firma elettronica avanzata o da un sigillo elettronico avanzato di un prestatore di servizi fiduciari qualificati;
 - c) qualsiasi modifica ai dati necessaria al fine di inviarli o riceverli è chiaramente indicata al mittente ed al destinatario dei dati stessi;
 - d) la data e l'ora di invio e di consegna e qualsiasi modifica dei dati sono indicate da una validazione temporale elettronica qualificata;
 - e) sono tenuti a garantire l'integrità dei dati contenuti nel documento elettronico oggetto di trasmissione.
3. Qualora i messaggi elettronici siano trasferiti fra due o più prestatori di servizi fiduciari qualificati, i requisiti di cui al comma 2 devono sussistere in capo a tutti i predetti prestatori.

Art. 5

(Identificazione del corrispondente)

1. Il soggetto privato corrispondente di un messaggio elettronico scambiato tramite un servizio elettronico di recapito certificato qualificato si intende identificato quando sussistano le seguenti condizioni cumulative:
 - a) abbia prestato, obbligatoriamente o volontariamente secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), il proprio consenso in forma scritta a ricevere dall'Amministrazione documenti o atti amministrativi di proprio interesse mediante il predetto servizio elettronico di recapito nonché abbia, eventualmente e su base volontaria, dichiarato di avvalersi della modalità di trasmissione per via telematica di documenti informatici all'Amministrazione a mente dell'articolo 10 della Legge n. 159/2011 e dell'articolo 10 della Legge n. 160/2011;
 - b) il suo indirizzo di posta elettronica è contenuto in apposito registro gestito dall'Unità Organizzativa Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica, suddiviso in due sezioni di cui una relativa agli operatori economici, l'altra relativa ai non operatori economici;
 - c) il suo indirizzo di posta elettronica è associato ai dati di identificazione personale tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 13 della Legge n. 159/2011.
2. Il soggetto pubblico dell'Amministrazione corrispondente di un messaggio elettronico scambiato con un servizio elettronico di recapito certificato qualificato è identificato tramite la pubblicazione su portale web degli indirizzi di posta elettronica dell'Amministrazione abilitati a trasmettere ed a ricevere atti e documenti amministrativi informatici tramite i predetti servizi elettronici.
3. E' obbligo del pubblico dipendente verificare, all'atto di ogni trasmissione e ricezione di documenti informatici mediante i servizi elettronici di recapito certificato qualificati, la

rispondenza fra il corrispondente del messaggio elettronico e l'indirizzo di posta elettronica indicato nel registro ovvero, qualora il corrispondente sia anch'esso dipendente dell'Amministrazione, pubblicato sul portale web.

4. Il registro di cui al comma 1, lettera b) è reso accessibile all'interno dell'Amministrazione al fine di consentire di verificare la rispondenza dell'indirizzo di posta elettronica del soggetto privato corrispondente con quello contenuto nel registro. Tale accesso è consentito, per i medesimi fini, anche alle persone pubbliche o private che erogano un pubblico servizio secondo i termini definiti mediante i protocolli operativi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

Art. 6

(Effetti giuridici relativi alla trasmissione di messaggi elettronici mediante un servizio elettronico di recapito certificato qualificato)

1. I messaggi elettronici trasmessi mediante un servizio elettronico di recapito certificato qualificato godono:

- a) della presunzione di integrità dei dati in essi contenuti;
- b) della certezza dell'invio da parte del mittente identificato a mente dell'articolo 5, comma 1 o comma 2;
- c) della certezza della loro consegna al destinatario identificato a mente dell'articolo 5, comma 1 o comma 2. Tale presunzione sussiste indipendentemente dal fatto che il soggetto privato destinatario riceva il messaggio elettronico su casella di posta sulla quale sia attivo o meno un servizio di recapito certificato qualificato.

2. La trasmissione di messaggi elettronici tramite un servizio elettronico di recapito certificato qualificato equivale alla spedizione per mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento in quanto costituisce forma di comunicazione tramite canale informatico sicuro in conformità all'articolo 10, comma 4 della Legge n. 159/2011.

3. Le ricevute di invio e consegna convalidate dal prestatore di servizi fiduciari qualificati sono valide e rilevanti a tutti gli effetti di legge e possono essere opposte a terzi in giudizio.

Art. 7

(Archiviazione e conservazione)

1. L'archiviazione e conservazione di messaggi elettronici e relative ricevute nonché dei documenti informatici nel loro formato originale avviene in conformità alla Legge 11 maggio 2012 n. 50 e, in particolare, all'articolo 14 della stessa.

2. L'Amministrazione può verificare in qualunque momento l'integrità dei messaggi elettronici ricevuti utilizzando gli strumenti di verifica messi a disposizione dal prestatore di servizi fiduciari qualificati.

CAPO III DISPOSIZIONE ATTUATIVA

Art. 8

(Disposizione attuativa)

1. Tenuto conto dell'esigenza di ultimare la fase di individuazione dell'uno o più prestatori di servizi fiduciari qualificati cui l'Amministrazione affiderà il servizio elettronico di recapito

certificato qualificato nonché dei necessari adeguamenti organizzativi, l'efficacia delle norme di cui all'articolo 3 è subordinata all'adozione di direttive della Commissione Tecnica per l'Innovazione Tecnologica con le quali saranno definiti i termini di decorrenza delle predette disposizioni.

2. Il Congresso di Stato, su eventuale proposta della Commissione Tecnica per l'Innovazione Tecnologica, adotta il regolamento di attuazione del presente decreto delegato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 11 aprile 2016/1715 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Nicola Berti – Massimo Andrea Ugolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Gian Carlo Venturini